

Rapporto

numero

data

15 febbraio 2022

competenza

GRAN CONSIGLIO

della Commissione economia e lavoro sull'iniziativa cantonale 12 dicembre 2018 presentata da Daniele Casalini per il Gruppo Lega dei Ticinesi (ripresa da Sem Genini) “Previdenza professionale - corretta applicazione degli accordi bilaterali”

1. LE RICHIESTE DELL'ATTO PARLAMENTARE

I promotori dell'atto parlamentare sollecitano il Canton Ticino a richiedere all'Assemblea federale una modifica della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), segnatamente una riformulazione dell'art 30e cpv. 5, che dovrebbe assumere il nuovo tenore seguente: *«È vietato il prelievo anticipato del capitale accumulato da parte di assicurati che intendono destinare tale importo all'acquisto d'immobili ubicati all'estero»*.

La motivazione principale consiste in una presunta disparità di trattamento tra lavoratori affiliati al secondo pilastro residenti in Svizzera e residenti all'estero.

Ciò alla luce del fatto che, per i residenti svizzeri, i prelievi di capitali previdenziali per finanziare l'abitazione primaria vanno iscritti nel registro fondiario (art. 30e cpv. 2 LPP), in modo che, in caso di alienazione del bene, tali capitali vadano resi all'istituto di previdenza. Per i residenti esteri che acquistano immobili primari all'estero non esiste tale mezzo di garanzia, perciò gli iniziativaisti temono che essi possano in seguito alienare il bene finanziato da capitali previdenziali senza restituire i capitali prelevati, beneficiando così di un vantaggio.

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato riassume la propria posizione contraria all'atto in un breve ma chiarissimo paragrafo tratto dalla risoluzione governativa n. 5536 del 28 ottobre 2020 che riprendiamo integralmente: *«L'alienazione di proprietà in Svizzera non sfugge agli istituti di previdenza poiché il vincolo legale del rimborso figura nel registro fondiario. Per le proprietà all'estero non vi è la medesima garanzia. Non abbiamo informazioni se questa situazione causi degli abusi. Il prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio riduce l'aver di previdenza e di conseguenza fa diminuire l'importo delle prestazioni previdenziali. L'assicurato stesso rischia di compromettere la sua previdenza se non rimborsa l'importo prelevato in via anticipata quando aliena la propria abitazione. Poiché l'assicurato è domiciliato all'estero, qualora la prestazione previdenziale ridotta non sia sufficiente a garantirgli il minimo vitale, spetterà al suo Stato di domicilio fornire le prestazioni assistenziali.*

A nostro avviso non vi sono ragioni per introdurre nella legge un trattamento diverso tra gli assicurati domiciliati in Svizzera e quelli domiciliati all'estero».

3. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE ECONOMIA E LAVORO

Il diritto di prelevare capitali previdenziali in ambito LPP è regolamentato dagli articoli da 30a a 30g della LPP e dall'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

Le ragioni per le quali il prelievo anticipato può essere concesso sono le stesse sia in Svizzera sia all'estero, così come la verifica puntuale del diritto al prelievo viene svolta in modo rigoroso dagli istituti di previdenza sia per immobili in Svizzera, sia per immobili all'estero. Sono innumerevoli i casi in cui il prelievo viene negato perché richiesto per semplici lavori di manutenzione ordinaria che salvaguardano il valore del bene senza aumentarlo, e ciò anche per immobili all'estero.

Le conseguenze fiscali (in relazione agli obblighi fiscali in Svizzera) del prelievo anticipato sono anche di uguale natura, con l'imposizione di un'imposta annua intera sulle prestazioni previdenziali versate in forma di capitale.

L'obbligo di restituzione dei capitali in caso di alienazione dell'immobile è sancito sia per immobili in Svizzera sia per immobili all'estero, ma è vero che all'estero manca lo strumento di controllo che è l'iscrizione a RF prevista in Svizzera. Tuttavia – e la cosa è confermata anche da primari istituti di previdenza collettivi interpellati dal relatore – non vi sono dati precisi in merito ai possibili "abusi da alienazione" ipotizzati dagli iniziativaisti. Vi è una generale convinzione che i casi non annunciati di alienazione di un immobile primario all'estero, non sostituito dall'acquisto di un nuovo immobile primario, siano poco numerosi.

Gli importi prelevati appartengono al singolo assicurato ai sensi della LPP, pertanto il loro prelievo anticipato provoca, come conseguenza diretta, la riduzione del capitale di vecchiaia individuale che sarà disponibile all'età di pensionamento. Ciò provoca anche maggiori oneri alla collettività in Svizzera? No, perché i residenti esteri, dopo il pensionamento, sono sottoposti al regime sociale dello stato di residenza e pertanto eventuali compensazioni di natura sociale di fronte ad un reddito insufficiente competono a questo Stato terzo. Dunque eventuali mancati rimborsi non mettono il sistema previdenziale e sociale Svizzero sotto ulteriore pressione, per ciò che concerne eventuali prestazioni complementari o di assistenza.

Occorre anche rilevare che la stragrande maggioranza dei residenti in Italia, al momento del pensionamento, opta per il prelievo del capitale di vecchiaia e non per una rendita. Il prelievo anticipato per l'abitazione ripartisce in un certo senso il prelievo del capitale finale in due fasi distinte, uno durante la vita attiva ed uno al momento del pensionamento, ma senza cambiare una scelta di fondo che consiste appunto nel volere comunque prelevare il proprio capitale (e, negli attuali anni in cui i tassi di interesse sono molto bassi e le aliquote di conversione sono tuttora troppo alte, ogni prelievo in capitale non fa certamente danno agli istituti di previdenza svizzeri).

Impedire il prelievo anticipato del capitale previdenziale per finanziare immobili primari all'estero finirebbe per discriminare gli assicurati non domiciliati in Svizzera, che però pagano regolarmente i contributi come i residenti e dunque debbono potere beneficiare degli stessi diritti d'uso dei propri capitali previdenziali.

La misura concreta proposta dall'IC non è condivisa, ma il tema posto è degno di interesse: l'esistenza all'estero di misure di garanzia equivalenti all'iscrizione svizzera nel registro fondiario sarebbe benvenuta. Esistono infatti alcuni casi, rari ma non impossibili, in cui abusi in quest'ambito potrebbero causare costi accresciuti al sistema sociale svizzero, ad esempio qualora il beneficiario del prelievo anticipato fosse un cittadino svizzero con abitazione primaria all'estero che da pensionato decidesse di rientrare a vivere in Svizzera.

4. CONCLUSIONE

La Commissione economia e lavoro invita il Gran Consiglio a respingere la proposta contenuta nell'iniziativa cantonale 12 dicembre 2018 presentata da Daniele Casalini per il Gruppo Lega dei Ticinesi (ripresa da Sem Genini) "Previdenza professionale - corretta applicazione degli accordi bilaterali".

Per la Commissione economia e lavoro:

Fabrizio Garbani Nerini, relatore

Ay - Balli (con riserva) - Bignasca (con riserva) -

Censi (con riserva) - Dadò - Forini - Isabella - Maderni -

Minotti (con riserva) - Morisoli - Noi - Ortelli P. -

Passalia - Passardi - Speciali - Tenconi